

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE PER
LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' AL PRESI-
DENTE E AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROL-
LO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE

Relatore: Prof. Luigi Tarricone

Signor Presidente,
Collegli consiglieri,

come è noto, con la legge regionale del 21 gennaio 1972 n° 2, il Consiglio Regionale ha emanato norme per il funzionamento degli organi di controllo regionale sugli atti degli enti locali. Dal 31 gennaio scorso il comitato regionale e le sezioni provinciali hanno dato inizio a tale attività.

L'articolo 25 della citata legge, prevede che il Consiglio Regionale fissi le indennità di seduta, le indennità di missione e le norme per il rimborso delle spese di viaggio ai singoli componenti degli organi di controllo.

Il disegno di legge di iniziativa del Governo Regionale, prevede appunto la normativa da applicarsi alla materia.

L'art. 1 del disegno di legge fissa l'importo dell'indennità per ciascuna giornata di seduta per il presidente del Comitato Regionale e per quelli delle sezioni provinciali, per i componenti esperti di nomina elettiva e per tutti gli altri componenti di diritto dei succitati collegi.

Nel disegno di legge, il Governo Regionale propone che al Presidente del Comitato Regionale e a quello di ciascuna delle sezioni provinciali sia dovuta una indennità di L. 25.000 per ogni giornata di seduta.

La 1^a Commissione, nel corso della seduta del 1° luglio 1972 ha ritenuto valida la proposta.

La Commissione ha ritenuto altresì di elevare la misura della indennità prevista per i componenti esperti di nomina elettiva, da L. 15.000 a L. 20.000, lasciando inalterata la misura della indennità proposta per gli altri componenti di diritto, fissata in L. 10.000 per giornata di seduta.

In considerazione del fatto che l'art. 16 della legge citata, prevede che i membri supplenti degli organi di controllo, debbano essere in ogni caso invitati ad intervenire alle sedute, anche se non in sostituzione di membri effettivi, la Commissione ha ritenuto valida la proposta del Governo Regionale, di corrispondere le indennità previste per i membri effettivi, nella stessa misura, ai membri supplenti.

Per altro, l'esperienza degli ultimi mesi, ha fatto rilevare che un notevole numero di pratiche evase ha richiesto non solo la presenza ma la utilizzazione ai fini istruttori di tutti i componenti dei collegi, compresi i supplenti.

Relativamente al rimborso delle spese di viaggio, il disegno di legge prevede che ai componenti gli organi di controllo che non abbiano residenza nel comune in cui ha sede l'organo stesso, sia corrisposta una indennità di L. 45 per chilometro, quando il viaggio sia effettuato con mezzo proprio. Quando il viaggio sia effettuato con mezzo pubblico, è previsto il rimborso della spesa relativa.

Analogamente si procederà quando il Presidente o i componenti degli organi di controllo si recheranno in missione fuori sede, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, per partecipare a convegni, a incontri di studio ecc.

In tal caso è dovuta una indennità di missione di L. 15.000 per ogni 24 ore di trasferta.

Per l'esercizio della attività di coordinamento, attraverso periodiche conferenze dei membri effettivi e supplenti degli organi di controllo, così come previsto dall'art. 8 della legge, è prevista invece la corresponsione delle indennità di cui all'art. 1 del disegno di legge in esame.

L'art. 6 del disegno di legge prevede, infine, che la spesa derivante dalla applicazione della normativa proposta, gravi sull'apposito capitolo del Bilancio.

In conclusione, la 1^a Commissione, salva la modifica apportata al secondo comma dell'art. 1 del disegno di legge, laddove si prevede per i componenti esperti di nomina elettiva la corresponsione di una indennità di seduta di L. 20.000 anzichè di L. 15.000, così come proposto, ha espresso parere favorevole al disegno di legge, con la sola riserva da parte del Consigliere Marcello Rizzo il quale giustifica il voto contrario su quella parte della normativa che prevede per i membri supplenti la corresponsione di indennità in misura uguale a quella prevista per i membri effettivi, con la dichiarazione che detta indennità dovrebbe essere corrisposta solo nel caso che ai predetti membri fossero affidate pratiche in esame nella seduta dell'organo alla quale l'indennità giornaliera si riferisce.

REGIONE PUGLIA

PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

DEL

CONSIGLIO REGIONALE

D I S E G N O D I L E G G E

PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DOVUTE
AI PRESIDENTI ED AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE.

Art. 1

Al Presidente del comitato regionale per il controllo sugli atti delle province, dei consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali e degli Enti pubblici ospedalieri regionali, nonché ai presidenti delle sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi dei Comuni e degli Enti pubblici ospedalieri, provinciali e di zona, è dovuta la corresponsione di una indennità di £. 25.000 per ogni giornata di seduta.

Ai componenti esperti di nomina elettiva, è attribuita per ogni giornata di seduta una indennità di £.

Agli altri componenti di diritto dei sopraindicati collegi, è dovuta per ogni giornata di seduta una indennità di £. 10.000.

Art. 2

Ai componenti supplenti compete l'indennità prestabilita, in corrispondenza della categoria di appartenenza, anche quando, intervenendo alle sedute, non sostituiscono i componenti effettivi.

Art. 3

Per i componenti non residenti nel Comune ove ha sede l'Organo di controllo sono rimborsate le spese di viaggio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposta un'indennità di £. 45 a Km.

REGIONE PUGLIA

Art. 4

Per la partecipazione a riunioni o conferenze indette per il coordinamento dell'attività degli Organi di Controllo di cui all'art. 8 della legge reg. n. 2 del 21-1-72, ai Presidenti, ai componenti esperti elettivi ed ai componenti di diritto, viene corrisposta rispettivamente l'indennità stabilita dall'art. 1 della presente legge.

Art. 5

Ai Presidenti ed ai componenti degli Organi di Controllo, che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, si rechino in missione fuori sede per la partecipazione a convegni o incontri di studio, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposto il rimborso di £. 45 a Km.

Per ogni 24 ore di trasferta spetta inoltre una indennità di £. 15.000.

Per periodi inferiori la indennità è proporzionalmente ridotta.

Art. 6

La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopraindicate indennità, grava sull'apposito capitolo del bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio e, analogamente, per i successivi.